

## Antiriciclaggio: come comportarsi quando il cliente è un trust?

*Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima, e Barbara Ogliaruso - Avvocato, Loconte & Partners*

Sono significative e meritevoli di analisi le modifiche apportate dalla normativa antiriciclaggio, come novellata dal decreto attuativo della IV direttiva - in vigore dal 4 luglio 2017 - sugli obblighi di adeguata verifica della clientela in capo ai professionisti quando il cliente è un soggetto diverso da una persona fisica e, in particolare, è un trust. Dalla nozione di titolare effettivo all'istituzione del Registro dei trust: quali sono i presidi messi a disposizione dal legislatore per una corretta adeguata verifica antiriciclaggio?

L'art. 17 del decreto attuativo della **IV direttiva antiriciclaggio** (D.Lgs. n. 90/2017) impone ai soggetti obbligati (di cui all'art. 3 del nuovo decreto) di adottare misure di **adeguata verifica della clientela** proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo volti a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

Il perimetro entro il quale il professionista - o, più genericamente, l'incaricato all'identificazione - è chiamato a muoversi, si estrinseca in obblighi di identificazione, raccolta di informazioni e documentazione e, in alcuni casi, di controllo costante attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente. Occorre tener bene a mente che gli esiti dell'adeguata verifica non sono adempimenti meramente formali, ma sono funzionali alle eventuali successive indagini sull'operazione, tanto da parte del professionista quanto da parte delle Autorità competenti.

Più intricati, delicati e controversi sono, poi, gli approfondimenti da compiere nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da una persona fisica o, in particolare, un **trust**.

I soggetti obbligati, infatti, al fine di adempiere correttamente, devono procedere ad un'adeguata verifica c.d. **rafforzata** volta, *in primis*, all'individuazione del titolare effettivo verificando l'identità della persona fisica o delle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità giuridica, ovvero ne risultano i beneficiari, attività non sempre agevole né scontata.

Nel tentativo di appianare tali difficoltà, sin dal 2012 il GAFI - organismo intergovernativo incaricato di elaborare e sviluppare strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita - ha pubblicato numerosi report indirizzati ai Ministri delle Finanze e ai banchieri centrali dei Paesi del G20 al fine di incentivare i Governi ad introdurre norme volte ad impedire l'uso improprio delle "legal persons" e, soprattutto, capaci di **rafforzare gli standard internazionali** in materia di trasparenza e condivisione delle informazioni relative ai **Titolari Effettivi**.

In linea con gli interventi del GAFI, dunque, il Governo italiano ha apportato significative modifiche agli **obblighi antiriciclaggio** previsti dal D.Lgs. n. 231/2007, ponendo sul tema una grande attenzione.

Nel concreto, l'art. 18, comma 1, lettera b) prevede che debbano essere identificati i titolari effettivi e adottate misure ragionevoli per verificarne l'identità, in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia il titolare effettivo, il che implica, per le "persone giuridiche, i trust ed altri istituti e soggetti giuridici affini, [adottare] misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente".

Giova allora ricordare che nell'ambito della definizione di Titolare Effettivo, l'art. 1, comma 2, lettera u) del decreto *ante* modifica, identificava "la persona o le persone fisiche che, in ultima

istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività"; oggi, invece, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera pp), per titolare effettivo si intende "la persona o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è seguita".

Fortunatamente il nuovo assetto normativo (in particolare, gli articoli 20, 21 e 22) ha individuato **criteri utili alla determinazione del titolare effettivo.**

Anzitutto è stata eliminata la possibilità (contemplata, invece, nel previgente decreto) che, nei clienti diversi dalle persone fisiche, il titolare effettivo sia inesistente: l'art. 20, comma 4, prevede che, qualora non sia possibile individuare univocamente uno o più titolari effettivi, "il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società". Con particolare riferimento, poi, a fondazioni, associazioni e trust, il comma 5 del medesimo articolo, impone di identificare come titolari effettivi tutti i fondatori, i fiduciari, gli amministratori nonché tutti i beneficiari (anche se, evidentemente, andranno fatti dei necessari adeguamenti interpretativi, con conclusioni evidentemente differenti, in considerazione della tipologia di posizione beneficiaria e dei diritti eventualmente ad essa collegati), a prescindere dal possesso o dal controllo di una certa quota del patrimonio conferito nell'ente.

A tal proposito, l'art. 21, comma 3 (Comunicazione e accesso alle informazioni sulla **titolarità effettiva di persone giuridiche e trust**) prevede che i Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, siano tenuti all'iscrizione in apposita **sezione speciale del Registro delle Imprese**: ciò consentirà ai soggetti abilitati all'accesso (e, quindi, anche ai professionisti) di avvalersi, previo accreditamento e pagamento dei diritti di segreteria (ex art. 21, comma 4) delle evidenze tratte dal Registro, con riferimento alla struttura di proprietà e di controllo del cliente.

Sempre al fine di garantire adeguate, accurate e tempestive informazioni sugli **express trusts**, l'art. 22, comma 5 (nel disciplinare gli "Obblighi del cliente") prevede inoltre che "i fiduciari di trust espressi" debbano ottenere e mantenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, inclusa l'identità: a) del costituente; b) del o dei "trustee"; c) del guardiano (se esiste); d) dei beneficiari o della classe di beneficiari e e) delle altre persone fisiche che esercitano il controllo effettivo sul trust, oltre che conservare tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato.

Chiudiamo, poi, con una novità interessante che riguarda **l'eliminazione dell'obbligo di registrazione** dei dati successivo all'adeguata verifica della clientela e che sgrava quindi i professionisti da un compito non sempre semplice: a decorrere dal 4 luglio scorso, infatti, sarà sufficiente la conservazione dei dati e dei documenti raccolti.